

PROGETTO INNOCENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - Dott. SANDRELLI
Gian Giacomo - Consigliere - Dott. PALLA Stefano - rel.
Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da: 1) A.F., N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n.
22/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/10/2009; sentita la relazione
fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA; lette le conclusioni del PG, Dott.
Baglione Tindari.

FATTO E DIRITTO

A.F. ricorre avverso l'ordinanza 27.10.09 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna alla pena di anni venti di reclusione, emessa dal G.u.p. di Torino il 31.5.07 (irrevocabile il 8.5.09) per i reati di omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, violazione della legge sulle armi e lesioni personali volontarie, unificati ex art. 81 cpv. c.p..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per essere stata l'istanza di revisione dichiarata inammissibile de plano, senza l'intervento del difensore e del condannato, nonchè per erronea valutazione degli elementi indicati a sostegno dell'istanza che, se accertati a norma dell'art. 192 c.p.p., erano tali da dimostrare che A.F. avrebbe dovuto essere assolto per aver agito in stato di necessità, laddove invece la Corte di merito aveva illogicamente ricostruito il contenuto del novum prospettato che, ove accertato, avrebbe condotto all'assoluzione del prevenuto per aver agito in stato di legittima difesa.

L'istanza di revisione - evidenzia la difesa del ricorrente - non era basata sulla sola testimonianza di A.P., le cui dichiarazioni erano state raccolte dal difensore a norma dell'art. 327-bis c.p.p., comma 2, ma era affidata anche ad altri elementi oggettivi presenti nel processo, ma non esaminati dalla sentenza di condanna, ed altri per i quali era stato richiesto l'espletamento di perizia, per accertare la presenza di tracce di sangue nella tasca destra della giacca da cui l' A. aveva estratto la pistola dopo

essere stato ferito al polso destro con un coltello dai componenti della famiglia R., secondo le conclusioni del consulente del p.m. che aveva evidenziato come R.C. fosse stato attinto da un colpo esplosivo da distanza ravvicinata, elemento dimostrativo che la vittima incombeva su A.F., unitamente ai figli e ai congiunti, in numero di cinque persone, il quale, a fronte del gravissimo pericolo imminente su di lui ad opera dei R. - B., armati di micidiale coltello, aveva dovuto sparare per difendere la propria vita, non potendo fuggire in quanto disabile.

L'esame di tali elementi era stato omissso dalla impugnata ordinanza, ma costituivano invece quel fumus che avrebbe potuto condurre alla assoluzione dell' A., anche ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.

Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla dedotta irritalità della procedura de plano adottata dalla Corte milanese, in tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilità, non è previsto, per il vaglio iniziale, il procedimento in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., con conseguenti avvisi, notifiche ed intervento delle parti, nè alcuna forma di contraddittorio cartolare (v., tra le altre, Cass., sez. 1, 11 dicembre 2007, n. 47016).

In ordine al merito del ricorso, è noto che l'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale, per cui non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (Cass., sez. 2, 11 gennaio 2006, n. 762), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del processo definito (Cass., sez. 6, 18 giugno 2003, n. 32384) oppure di prove che, se anche preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o meno dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione (Cass., sez. 3, 10 giugno 1996, n. 2562).

Orbene, nella specie, con motivazione congrua, logica ed immune da censure formulabili in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto il novum rappresentato dalle dichiarazioni di A.P. (figlia del condannato) del tutto inidonee ai fini di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), sia per la già ritenuta inattendibilità della teste, che ha avuto modo di sostenere (unica, oltre all' A. stesso) l'antecedenza della ferita al polso riportata dal condannato rispetto alla sua azione omicidiaria, sia per la non configurabilità in ogni caso della scriminante di cui all'art. 52 c.p. invocata dal ricorrente.

E' stato infatti osservato nella ordinanza impugnata come la tesi della legittima difesa sia stata compiutamente disattesa dai giudici di merito non solo per la evidente inattendibilità di A. P., ma altresì per la dinamica dell'azione omicidiaria, caratterizzata da aggressiva e programmata condotta criminosa del condannato e dei suoi familiari, determinata da un dissidio con i componenti della famiglia R. già risalente ed acuitosi quel fatale (OMISSIS) a motivo di un'ennesima lite per il parcheggio condominiale, in esito alla quale A.F., presentatosi armato di pistola, ha esploso un colpo all'indirizzo di R. C., uccidendolo all'istante, ed altri due colpi al figlio R.A., colpendolo al torace, ed un altro colpo all'indirizzo di B.M. all'arto superiore destro, questi ultimi non mortali.

Pertanto, ha perspicuamente osservato la Corte adita per l'istanza di revisione, le nuove prove, lungi dal collocarsi al di fuori del già delineato quadro probatorio, altro non consistono se non in mere ipotesi di modifica di risultanze già acquisite che, come tali, incontrano la preclusione di cui all'art. 637 c.p.p., comma 3 e senza che peraltro - osserva conclusivamente questa Corte - la stessa difesa del ricorrente abbia svolto argomentazioni in contrasto con quelli della Corte milanese in merito alla ritenuta inattendibilità della A.P. ovvero alla non decisa vita della prospetta condotta ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, sia sotto il profilo della assoluta sproporzione tra le diverse condotte, sia sotto quello della accertata condotta lesiva tenuta da R.A. nei confronti dell' A. solo dopo che quest'ultimo aveva esploso tutti i colpi del caricatore della sua pistola.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010

info@progettoinnocenti.it